

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 19

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articolo 56: modifica della procedura relativa
all'elezione in organi collegiali)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELTRANDI, DELLA VEDOVA, GIULIETTI, BERNARDINI, FA-
RINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI**

Presentata alla Presidenza della Camera il 28 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La procedura parlamentare in materia di elezione di membri in organi collegiali da parte della Camera richiede un aggiornamento che la metta al passo con le esigenze di trasparenza della vita pubblica: ecco perché le vecchie logiche, in cui le candidature escono dall'urna del Parlamento come Minerva dalla testa di Giove, vanno decisamente superate.

Il modello anglosassone — con le audizioni pubbliche in cui i candidati sono noti, espongono i loro orientamenti e si assoggettano ad un contraddittorio pubblico — merita di essere adattato al nostro Paese.

Già in passato la carenza di trasparenza nelle procedure elettive delle cariche su designazione delle Camere ha prodotto vi-

stosi attentati allo Stato di diritto ed al principio di legalità, contro cui si è elevata la protesta civile e nonviolenta del movimento radicale.

Lo testimonia, per quanto riguarda il Parlamento in seduta comune, la battaglia condotta dai radicali nel 2008 per la ricostituzione del *plenum* della Corte costituzionale. Più in generale il movimento radicale sin dall'origine si è fatto portatore, dentro e fuori dalle istituzioni rappresentative, delle istanze diffuse tra la cittadinanza necessarie per vivere in una democrazia matura, non solo proclamata. Per ottenere ciò è necessario consolidare la democrazia con le fondamenta dello Stato di diritto. Solo infrastrutture giuridiche certe, eque, efficaci ed efficienti, possono

essere di guida alle istituzioni e a chi vi opera per garantire una democrazia funzionante. Regole che garantiscano la trasparenza, la pubblicità, l'accessibilità, l'*accountability*, che consentano di conoscere chi e come opera nelle istituzioni, avranno l'effetto di migliorare l'azione dei rappresentanti e quindi di migliorare le istituzioni e la società che governano.

A fronte di questi ed altri attentati alla legalità — che si giovano dei mercanteggiamenti, delle incertezze e delle mancanze di trasparenza nelle candidature proposte dai partiti ai componenti delle Camere del Parlamento, chiamati di fatto ad una funzione di mera ratifica di scelte compiute altrove — con questa proposta di modificazione al Regolamento della Camera si propone di andare al cuore del problema, modificando le procedure in modo che sia garantita la visibilità e la trasparenza al meccanismo decisionale: ciò potrà avvenire coinvolgendo i parlamentari in una *public hearing* che costituisca anche una opportunità per il Paese di conoscenza delle scelte proposte, prima che siano assunte.

In Senato, grazie all'opera degli eletti radicali, la questione della modifica delle procedure è stata già posta nell'imminenza del voto per la designazione dei componenti di due importanti organi indipendenti. Nel frattempo, dopo la lunga azione politica condotta per sensibilizzare la pubblica opinione sull'importanza cruciale che rivestono questi temi per il corretto funzionamento della democrazia, azione condotta assieme alle migliori forze della società civile, accogliamo con soddisfazione la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo della Camera dei deputati di rinviare le votazioni per le nomine dei membri del Garante della *privacy* e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni già previste per la fine del mese di maggio 2012, fissando un termine per i primi giorni di giugno per la raccolta di tutte le candidature e l'invio a tutti i parlamentari dei *curricula* dei candidati. Un primo, significativo passo in avanti, ma non ancora sufficiente.

Il collegamento tra rappresentanti e rappresentati è fondamentale per far avan-

zare il Paese verso un futuro meno oscuro, ed il risultato ottenuto è stato anche il frutto di questa cooperazione. La collaborazione spontanea nata tra alcuni parlamentari e numerosi cittadini associati ha dato frutti da troppo tempo attesi. Una coalizione di associazioni, la *Open media coalition*, è stata di forte impulso per ottenere il primo piccolo ma fondamentale passo sulla via della trasparenza nelle istituzioni.

Ma non possiamo accontentarci di un risultato solo temporaneo. È giunto il momento di modificare le procedure parlamentari per rispondere alle esigenze e alle esplicite richieste, provenienti dalla cittadinanza, di assicurare una maggiore trasparenza nel processo di nomina. Ciò è accaduto per l'elezione dei membri e dei presidenti delle *Authority*, poiché da settimane numerosi parlamentari assieme a decine di associazioni in rappresentanza di centinaia di migliaia di cittadini rivolgono queste richieste alle istituzioni. Per la prima volta nella storia del nostro Paese si è rinunciato a nomine al buio, senza candidature ufficiali e si è fatta strada l'idea che alle nomine si proceda solo dopo aver raccolto le candidature di tutti quanti ritengano di essere in possesso dei necessari requisiti e sulla base dell'esame dei *curricula*.

È un risultato che può e deve rendersi stabile, mediante la pubblicazione *online* sul sito della Camera dell'elenco dei candidati e dei *curricula* di ciascun candidato e la richiesta, ad ognuno di loro, di firmare una dichiarazione che escluda, in modo puntuale, la sussistenza di qualsivoglia situazione di potenziale conflitto di interessi.

Il provvedimento è necessario per garantire al Paese almeno una *chance* che i futuri membri delle *Authority* siano personalità competenti ed indipendenti dalla politica ma anche dai *player* dei mercati che saranno chiamati a controllare e vigilare.

Il Parlamento farà poi le sue scelte sotto il controllo diffuso dell'opinione pubblica, con il supporto irrinunciabile dell'intelligenza collettiva della Rete, assumendosi la responsabilità politica delle scelte oltre a

quella giuridica in caso di eventuale vizio del procedimento.

Tra breve quindi dovremo esprimere un voto sui componenti di due fondamentali istituzioni. Non potendo, in questa sede, approfondire il tema specifico delle Autorità amministrative indipendenti e dei numerosi dibattiti connessi, ci limitiamo a ricordare come esse svolgano un ruolo fondamentale per la tutela di specifici beni pubblici. Sono strutture amministrative create con funzione di regolazione dell'assetto di taluni settori c.d. *sensibles* della vita economico-sociale, ove si contrappongono poteri pubblici e privati, forti interessi organizzati ed interessi deboli. Si tratta in particolare di settori nei quali si presenta particolarmente complesso il confronto tra diritti privati connessi ad iniziative economiche, libertà fondamentali dei cittadini ed esigenze di controllo pubblico che richiedano un equilibrato bilanciamento dei valori potenzialmente in contrasto.

Per garantire l'obiettivo è necessario assicurare a queste strutture un elevato grado d'indipendenza dal potere dei partiti, potere che si riflette in quello politico, dal potere esecutivo così come da quello legislativo oltre che dai poteri economici. L'indipendenza delle Autorità deve essere assicurata da molteplici strumenti, primo tra tutti le modalità di nomina dei componenti, con la predeterminazione di criteri di elevata professionalità, di notoria indipendenza ed imparzialità, tutte qualità del candidato necessarie per l'assunzione dell'incarico. Queste caratteristiche rappresentano sicuramente uno degli aspetti su cui si è maggiormente soffermata la nostra analisi in quanto condizione necessaria a garantire la loro concreta indipendenza funzionale dal Governo, dal Parlamento, dagli interessi regolati e soprattutto dagli interessi propri e particolari dei partiti politici.

Le medesime considerazioni, anche più stringenti, possono farsi nel caso di organi di rilevanza costituzionale, come nel caso sopra ricordato del *plenum* dei componenti la Corte costituzionale, e più in generale valgono per tutti i casi i cui siamo chiamati

a votare persone che poi presteranno la propria opera negli importanti organi nei quali li eleggiamo. Questo il motivo per cui proponiamo una soluzione stabile al bisogno diffuso di trasparenza, presentando quelle che a noi appaiono come le opportune modifiche all'articolo 56 del Regolamento della Camera. Con ciò si intende risolvere il problema alla radice poiché si mira ad introdurre le procedure regolamentari che consentiranno sia di evitare i mercanteggiamenti dell'ultimo minuto, sia di apprezzare pubblicamente le proposte di candidatura.

Con il primo comma si stabilisce il principio in base al quale, nel caso di votazioni di membri di organi collegiali, ogni parlamentare possa avanzare pubblicamente in Parlamento una candidatura di persona ritenuta idonea a ricoprire il ruolo, depositando il *curriculum*, una dichiarazione che certifichi l'assenza di conflitti di interesse e una dichiarazione sullo stato patrimoniale.

Il secondo comma prevede una ulteriore importante novità ovvero la possibilità di avanzare autocandidature da parte dei cittadini che si ritengono idonei a ricoprire il ruolo per il quale la Camera è chiamata a votare. Ogni cittadino avrà due possibilità per candidarsi: la prima consiste nel depositare fisicamente la richiesta presso la Camera. La seconda invece, quella a nostro avviso più importante perché in maggior sintonia coi tempi, consentirà di proporre la propria candidatura *on line*. Anche in questo caso saranno richieste le identiche documentazioni e autocertificazioni.

Per garantire la possibilità di candidature *on line*, la Camera appronterà sul proprio sito un registro pubblico. Il registro avrà la funzione di ricevere le candidature e, soprattutto, quella di far conoscere ai cittadini tutti i candidati, le loro storie, capacità, impegni, potendo consultare i documenti allegati alla candidatura stessa. Tutti i cittadini potranno consultare i medesimi documenti in base ai quali la Camera sceglierà i candidati da votare. A nessuno sfuggirà la portata rivoluzionaria di questa norma perché l'utilizzo della

tecnologia informatica consentirà la possibilità di avanzare direttamente candidature da parte dei cittadini, ma non meno importante sarà la garanzia di una conoscibilità diffusa tra la cittadinanza di quanto deciso in queste Aule. Si demanda all'Ufficio di Presidenza il compito di stabilire le modalità tecniche di funzionamento del registro, come ad esempio la necessità di avanzare *on line* la propria autocandidatura servendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la possibilità di predisporre *format* ove indicare i dati richiesti per rendere omogenee le forme di presentazione delle autocandidature. Si è fatta tale scelta poiché la sede regolamentare non è sembrata quella idonea a contenere tale tipo di regolamentazione.

Al terzo comma è previsto che tutte le candidature validamente pervenute, in qualsiasi forma, siano trasmesse dal Presidente della Camera alla Commissione competente per materia per l'espressione del parere. Tutte i documenti e le informazioni disponibili per i parlamentari saranno pubblicamente consultabili dai cittadini interessati, sul sito della Camera, presso l'apposito registro a ciò dedicato.

Il quarto comma prevede la possibilità di audizione in Commissione dei candidati, su richiesta dei deputati, non solo per meglio vagliare la documentazione a supporto della candidatura, ma anche per conoscere le motivazioni della candidatura stessa. Delle audizioni sarà redatto anche un resoconto stenografico per garantire la più completa conoscibilità dei lavori svolti.

L'ultimo comma stabilisce che il parere della Commissione sia emesso almeno settantadue ore prima del voto, in modo che tutti i deputati abbiano del tempo sufficiente per valutare approfonditamente le caratteristiche, le qualità, le motivazioni dei candidati per meglio esprimere il proprio voto. Anche in questo caso è garantita la completa pubblicità dei lavori, in modo che i cittadini possano conoscere l'attività svolta in Commissione.

Ovviamente, al momento del voto, i nominativi che dovessero apparire sulle schede diversi da quelli indicati nelle candidature proposte, e positivamente vagliate entro il termine perentorio indicato, dovranno essere annullati.

In questo modo vogliamo rendere effettiva l'esortazione einaudiana: « Conoscere per deliberare ».

TESTO
TESTO DEL REGOLAMENTO

—
ART. 56.

TESTO
MODIFICA PROPOSTA

—
ART. 56.

Al comma 1 sono premessi i seguenti:

01. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato, tra il venticinquesimo e il decimo giorno antecedente la data in cui la Camera stessa è convocata per il primo scrutinio, può proporre non più di una candidatura. Questa deve contenere, oltre al nome del candidato, l'atto di accettazione della candidatura da parte del medesimo, il suo *curriculum*, una dichiarazione da lui sottoscritta che escluda la sussistenza di qualsiasi conflitto di interessi in relazione alla carica cui si riferisce la candidatura e la relativa dichiarazione patrimoniale. La candidatura, con i documenti allegati, è depositata presso la Segreteria generale della Camera.

02. Entro il termine indicato al comma 01, ciascun cittadino può presentare autonomamente la propria candidatura, depositandola presso la Segreteria generale della Camera, unitamente alla copia di un documento d'identità, ad un certificato attestante la propria iscrizione nelle liste elettorali, al *curriculum* nonché alle altre dichiarazioni di cui al medesimo comma 01. Le candidature di cui al presente comma possono essere presentate, negli stessi termini e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, anche in forma telematica sul sito *internet* della Camera, in un apposito registro pubblico, allegando i documenti di cui al presente comma.

03. Alla scadenza del termine indicato al comma 01 le candidature pervenute sono trasmesse dal Presidente della Camera alla Commissione competente per materia al fine dell'espressione di un parere. I nomi dei candidati, i relativi *cur-*

1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

ricula e gli altri documenti allegati alla candidatura, con l'indicazione dei soggetti che l'hanno proposta, sono pubblicati sul sito *internet* della Camera.

04. Nei sette giorni successivi alla trasmissione delle candidature alla Commissione, ciascun deputato può chiedere che sia disposta l'audizione pubblica di uno dei candidati da parte della Commissione. L'audizione ha, in particolare, ad oggetto il possesso dei titoli richiesti dalla legge o dalla Costituzione per la carica cui si riferisce la candidatura e le motivazioni della proposizione della candidatura. Della seduta della Commissione è redatto, oltre al resoconto sommario, un resoconto stenografico.

05. La Commissione, esaminate le candidature e svolte le audizioni di cui al comma 04, delibera il parere almeno settantadue ore prima della seduta dell'Assemblea in cui è prevista la votazione. Il parere è trasmesso al Presidente della Camera ed è pubblicato in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.

PAGINA BIANCA

